

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Regime speciale per lavoratori impatriati: in una circolare i chiarimenti delle Entrate***

di Euroconference Centro Studi Tributari



Il **regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati** è stato introdotto dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) ed è stato oggetto di successive modifiche ad opera del **Decreto Crescita** ([articolo 5 D.L. 34/2019](#)).

In estrema sintesi, la disposizione attualmente in vigore prevede il concorso alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** dei **redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente e **redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia** da lavoratori che **trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato**, purché siano rispettate le seguenti **condizioni**:

- a) i lavoratori **non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impongono a risiedere in Italia per almeno due anni**;
- b) l'**attività lavorativa** è prestata prevalentemente **nel territorio italiano**.

Vengono poi previste specifiche **agevolazioni** al ricorrere di determinate condizioni richiamate dallo stesso [articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#).

Le novità introdotte nell'ambito della disciplina in esame con il **D.L. 34/2019** sono state commentate dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 33/E/2020](#), pubblicata ieri, **28 dicembre**.

Particolare rilievo assumono, a tal proposito, i **chiarimenti** forniti con riferimento ai casi di **mancata iscrizione all'Aire**.

Come già ricordato, infatti, questo **regime di favore** richiede, per la sua applicazione, che il

contribuente **non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti** il rientro e si impegni a permanervi per almeno due anni, a pena di decadenza.

Un'importante novità prevista dal **Decreto Crescita** è la previsione secondo cui *“I **cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia** a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 **possono accedere ai benefici fiscali** di cui al presente articolo **purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni** sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)”*.

Questa nuova disposizione permette quindi ai **contribuenti che non risultano iscritti all’Aire** (o vi risultano iscritti per un **periodo inferiore a quello richiesto**) di **comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

La stessa previsione, tuttavia, **non può trovare applicazione** nel caso in cui un **cittadino straniero, dopo aver vissuto in Italia trasferendovi la residenza fiscale, si trasferisca nuovamente all’estero** senza provvedere alla cancellazione dall’anagrafe nazionale della popolazione residente.

Chiarisce tuttavia la circolare che *“**attesa la ratio della norma**, volta ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, si ritiene che **il cittadino straniero, che non si sia cancellato dall’anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, ma sia in grado di comprovare di aver avuto effettivamente la residenza all’estero** sulla base delle disposizioni contenute nelle **Convenzioni per evitare le doppie imposizioni** nei periodi di imposta in cui era formalmente residente in Italia, **possa comunque accedere al regime fiscale in esame**”*.

La **parte finale della circolare** analizza poi alcuni **“casi particolari”**, fornendo, tra l’altro, interessanti chiarimenti con riferimento alla possibilità di applicare il **regime forfettario** nel caso in cui il contribuente **rientri in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo**.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate precisa che i **contribuenti in regime forfettario** non possono beneficiare del regime previsto per i **lavoratori impatriati**, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario **non partecipano alla formazione del reddito complessivo**.